



COMUNE di BRENO

Provincia di Brescia
Settore Amministrativo

Oggetto: esercizi della somministrazione – attività accessorie di intrattenimento – norme per il regolare svolgimento dell'attività.

Ordinanza n° 2 del 27.2.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

atteso che i titolari degli esercizi della somministrazione possono, secondo la normativa attualmente in vigore, svolgere trattenimenti di qualsiasi genere, nel proprio esercizio pubblico (luogo aperto al pubblico) quale attività accessoria alla principale ed occasionale, senza la necessità di acquisire autorizzazioni né formulare comunicazioni presso il Comune sede dell'esercizio nel caso l'attività stessa sia svolta in forma non imprenditoriale;

che tali trattenimenti possono esemplificarsi nell'attività di intrattenimento musicale, DJ set, musica diffusa da impianti hi-fi, piano bar, concertini dal vivo, visione di spettacoli televisivi karaoke e riproduzioni varie ecc..;

tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo ed in particolare dell'art. 13 del D.L.9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35 che dispone l'abrogazione dell'art. 124, c. 2 del Reg. T.U.L.P.S. che nella sostanza conferma la possibilità di svolgimento di tali attività senza necessità di acquisire autorizzazioni né formulare comunicazioni presso il Comune;

rilevato tuttavia, come le attività in questione comportino in alcune occasioni forti disturbi e disagi più volte denunciati e segnalati dai residenti nelle adiacenze delle attività stesse, facendo emergere la necessità di adottare provvedimenti che salvaguardino anche la "quiete pubblica", come espressione del diritto alla salute psicofisica, obiettivo fondato sul bisogno di tutela immediata dei residenti e della popolazione (segnatamente delle persone appartenenti alle categorie più deboli di essa) da situazioni esterne che, direttamente o indirettamente, determinano incrementi dell'inquinamento acustico dovuti ai volumi di musica diffusi nonché agli schiamazzi ed altri rumori molesti;

Visti

- gli articoli 68 e 69 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n° 773 e s.m.i
- la circolare del Ministero dell'interno 30 Aprile 1996 n. 559/C.19144.12000.A.
- la nota del Sindaco n° 4414 del 27 Giugno 2012 trasmessa ai titolari degli esercizi pubblici.
- Il D.Lgs 267/00 e s.m.i

Attesa la necessità, sentiti gli orientamenti amministrativi, di garantire il diritto al pieno espletamento delle attività economiche, nel rispetto delle norme a garanzia del pieno rispetto della quiete pubblica;

DISPONE

che i titolari degli esercizi della somministrazione possono svolgere intrattenimenti di qualsiasi genere nel proprio esercizio pubblico (luogo aperto al pubblico) quale attività accessoria alla principale, senza la necessità di acquisire autorizzazioni né formulare comunicazioni presso il Comune nel caso l'attività stessa sia svolta in forma non imprenditoriale avendo cura di rispettare le seguenti modalità di svolgimento:

1. l'attività dovrà svolgersi in forma occasionale (non sistematicamente nello stesso giorno della settimana e comunque non tutte le settimane);
2. l'ingresso dovrà essere libero evitando però affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
3. dovranno essere rispettati i limiti acustici previsti dalle norme di legge vigenti in materia;
4. nel locale non dovranno esserci spazi espressamente destinati all'attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
5. lo svolgimento dell'intrattenimento non potrà avere inizio prima delle ore 8.00 e non dovrà protrarsi oltre le 24 e comunque non dovrà essere di pregiudizio alla quiete pubblica. Si autorizza deroga per le seguenti date:
 - ultimo sabato di carnevale
 - 14 e 15 agosto
 - 24 dicembre
 - 31 dicembre in cui l'interruzione degli intrattenimenti è prevista per le ore 2.00 del mattino successivo.
6. non dovrà essere percepito alcun compenso da parte degli avventori per la visione dei programmi sia sotto forma di biglietto di ingresso sia di maggiorazione del prezzo delle consumazioni;
7. per attività che si estendano in locali e/o superfici di varia natura di proprietà pubblica o privata contigui al locale titolare dovranno essere acquisiti i permessi di occupazione delle aree;
8. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'art.6 del Decreto - Legge 3 agosto 2007, n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160 dovranno esporre le tabelle, di cui al D.M. Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 30-07-2008;
9. gli esercizi che hanno in corso il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per gruppi nuziali o di coscritti potranno protrarre le attività autorizzate con la presente, per i soli invitati, fino a conclusione della festa in corso.

L'inottemperanza a quanto disposto dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, nonché le sanzioni previste dagli artt. 17 e seguenti del TULPS.

La presente ordinanza viene:

1. viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale comunali;
2. trasmessa al Corpo di Polizia Locale dell'Unione degli Antichi Borghi di Valcamonica ed alla Stazione del Comando dei Carabinieri per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza;
3. inviata agli esercizi pubblici in attività;
4. allo Sportello Unico delle Attività Produttive perché vengano rese note le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente ordinanza.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Candida Bulla

Pubblicata Albo Pretorio
on line il 24 febbraio 2013
op no